

**Avv. Raffaele Scurci**  
Via Sabotino n° 36  
P.zza Torlonia, 67  
Tel. 0863/35216; Fax 0863/446971  
67051 AVEZZANO (AQ)

**TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 cpc con contestuale istanza ex art. 151 cpc**

per le ricorrenti:

**COLELLA Michela**, nata ad Avezzano (AQ) l'8/6/1982 e residente in Trasacco (AQ), via Cairoli n° 1, Cod.: Fisc.: CLLMHL82H48A515S;

**CIULLI Silvia**, nata ad Avezzano (AQ) il 14/11/1979 ed ivi residente in via Kolbe n° 33/E, Cod.: Fisc.: CLLSLV79S54A515M;

**POLIDORI Anna Maria**, nata ad Avezzano (AQ) il 9/12/1967 ed ivi residente in via Elvezia n° 21, Cod.: Fisc.: PLDNMR67T49°515B;

**POLIDORI Francesca**, nata ad Avezzano (AQ) il 26/7/1970 ed ivi residente in via Elvezia n° 51, Cod.: Fisc.: PLDFNC70L66A515N;

**RETICO Marilena**, nata ad Avezzano (AQ) il 12/3/1970 e residente in Trasacco (AQ), via Francia n° 7, Cod.: Fisc.: RTCMLN70C52A515Q;

**TONELLI Veneranda**, nata ad Avezzano (AQ) il 16/9/1970 e residente in Trasacco (AQ), via Cesare Baronio n° 22, Cod.: Fisc.: TNLVRN70P56A515K;

tutte elettivamente domiciliate in Via Sabotino n. 36 presso lo studio dell'avv.to Raffaele Scurci dal quale sono rappresentate e difese giusta procura a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0863/446971 e/o al seguente indirizzo di posta certificata: **avv.scurci@pec.it**

**- ricorrenti -**

**contro**

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),**

in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in 00153-Roma, Viale Trastevere n° 76, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato-L'Aquila, presso la quale

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio e in ogni suo altro stato e grado compreso l'eventuale procedimento esecutivo ed eventuali opposizioni allo stesso, l'avv.to Raffaele Scurci, conferendogli ogni facoltà di legge necessaria al buon fine dell'incarico. Eleggiamo domicilio in Avezzano, presso il suo studio, in via Sabotino n° 36

Sono autentiche  
Avv.Raffaele Scurci

domicilia *ope legis* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo (complesso monumentale di San Domenico);

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-L'Aquila**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Via Ulisse Nurzia, loc. Boschetto, 67100 – Pile, L'Aquila, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato-L'Aquila, presso la quale domicilia *ope legis* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo (complesso monumentale di San Domenico);

- **Ambito Territoriale Uff. III, per la Provincia dell'Aquila**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Rocco Carabba n. 4 (zona stazione), L'Aquila, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato-L'Aquila, presso la quale domicilia *ope legis* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo (complesso monumentale di San Domenico);

- **resistenti-**

### **e nei confronti di**

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017, che in conseguenza dell'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle suddette graduatorie ad esaurimento sarebbero scavalcate dalla stesse <sup>1</sup>

-**Potenziali resistenti** –

\*\*\* \*\*

---

<sup>1</sup> L'art. 10, comma 5, della legge di riforma della scuola recante norme per la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.....*” in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali nazionali.

### **IN FATTO E DIRITTO**

Le odierne ricorrenti sono docenti precarie della scuola primaria e/o dell'infanzia, abilitate all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma magistrale entro l'anno 2001/2002, e, più specificatamente:

COLELLA Michela, diploma di Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Avezzano, anno scolastico 1999/2000; CIULLI Silvia, diploma di Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Avezzano, anno scolastico 1996/1997; POLIDORI Anna Maria, diploma di Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Avezzano, anno scolastico 1986/1987; POLIDORI Francesca, diploma di Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Avezzano, anno scolastico 1989/1990; RETICO Marilena, diploma di Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Avezzano, anno scolastico 1988/1989; TONELLI Veneranda, diploma di Istituto Magistrale "Benedetto Croce" di Avezzano, anno scolastico 1987/1988 (cfr. documentazione in allegato).

Il diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è a tutti gli effetti **titolo abilitante ex lege**: il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, pubblicato sulla GU n. 111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

Le odierne istanti erano e sono, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994), oggi, a seguito dell'art. 1 commi

605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite “graduatorie ad esaurimento” (GAE), del personale docente ed educativo, al fine del conseguimento di incarichi e, dunque, di nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR).

Si tratta di una graduatoria unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza e di aggiornamento dapprima biennali, ed oggi triennali.

Il Decreto Ministeriale n. 325/2014 del 1 aprile 2014 tuttavia, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola **per il triennio 2014-2017**, non ha previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come le ricorrenti, del diploma di maturità magistrale, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante. Ciò anche successivamente alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 01973 depositata il 16 aprile 2015, la quale, sul presupposto che i diplomati magistrali erano in possesso del titolo abilitante (diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/02), ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ad essi l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (cfr. sentenza allegata).

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, “...*non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali... ”.*

Ed ancora si legge nella citata sentenza: “....Risulta altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però continuato singolarmente a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto solo ai fini della iscrizione nelle graduatorie d'Istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....”.

Tale sentenza del Consiglio di Stato ha efficacia *erga omnes* in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile; l'annullamento del D.M. n. 235/2014 *in parte qua* ha quindi effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Ma l'illegittimità della disposizione citata (D.M. 235/2014) e la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione emerge anche alla luce dello stesso operato di quest'ultima che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno 2001/2002 di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi, appunto, esclusivamente i docenti abilitati.

Infatti tutte le ricorrenti sono attualmente inserite nella graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili solo per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Ma alle stesse, così come a tutti i docenti che si trovano nelle medesime condizioni, il Ministero continua a precludere illegittimamente la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto la procedura telematica

predisposta dallo stesso non ha consentito e non consente la presentazione delle relative domande.

Come infatti specificato e ribadito con nota del 30 giugno 2015 e con successiva circolare esplicativa (cfr. documenti in atti), il MIUR ha reso disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento solo per le seguenti categorie di docenti in possesso del diploma magistrale, consentendo esclusivamente:

- 1) l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
- 2) l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente,

ed ha altresì specificato che “.....*Viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini della inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio.....*” (cfr. circolare esplicativa allegata).

Il citato decreto ministeriale, per il resto, ha previsto soltanto la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, facoltà concessa **ai docenti già inseriti nelle G.A.E.** e registrati nella piattaforma telematica denominata “istanze on line” (piattaforma web che, al contrario, non dà la possibilità a tutti gli altri docenti in possesso del diploma magistrale di registrarsi nel sistema telematico MIUR e pertanto di presentare le relative domande).

Il mancato inserimento delle ricorrenti nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale, e pertanto costringe le stesse a rivolgersi all'adito Tribunale per la tutela del loro diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE definitive (graduatorie ad esaurimento), classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni 2014/2017.

\*\*\* \*\*

### **1) In punto di giurisdizione.**

La Suprema Corte ha ormai chiarito che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della Scuola la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in tali casi assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS.UU. n. 27991/2013).

L'oggetto del presente ricorso riguarda proprio l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per concorrere alla stipula di contratti di lavoro. La domanda cautelare da loro azionata infatti mira in primo luogo proprio alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni in atto in questo periodo, e, in ogni caso, all'inserimento nella graduatoria provinciale degli abilitati in vista delle eventuali assunzioni (anche per contratti a tempo determinato di durata annuale) che il Ministero disporrà per l'a.s. 2015/2016.

### **2) Presupposti dell'art. 700 cpc. : Sul *fumus bonii iuris*.**

Il diritto delle ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato di cui si è già parlato in premessa, la quale ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal D.M. n. 235/2014 nella

parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie sono illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei docenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante.

E non poteva essere altrimenti.

E' utile richiamare in proposito la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, che nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha disposto: “.....*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008* PER I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE....”; in tal modo si è esclusa la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”-

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie.

La legge finanziaria n. 296/2006, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia delle graduatorie.

MA LE ODIERNE RICORRENTI NON SONO NUOVE ABILITATE IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO PER TUTTE ENTRO L'A.S. 2001/2002 !.



Si ribadisce quanto già affermato in premessa e cioè che al diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è stato riconosciuto il pieno valore abilitante con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, pubblicato sulla GU n. 111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato (che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/2002).

Dunque, tutte le odierne ricorrenti erano e sono da considerare abilitate dalla data del conseguimento del loro diploma, e alle stesse doveva essere riconosciuto, sin da allora, e a maggior ragione si deve oggi riconoscere, il diritto di essere inserite nelle GAE.

Ciò che rileva in questa sede, dunque, ai fini dell'invocato provvedimento cautelare, è che alle ricorrenti **è stata preclusa la possibilità di poter presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie sulla piattaforma telematica "istanze on line"** e quindi di poter partecipare, in primo luogo, al piano straordinario di assunzioni già in atto in questo periodo, come previsto e stabilito dalla recente riforma della scuola (L. 107/2015).

Ogni altra forma di presentazione della domanda sarebbe stata infatti inutile, per espressa previsione dello stesso D.M. 235/2014: all'art. 10 ("Regolarizzazioni e esclusioni"), comma 2, lettera b) si legge infatti : *".....E' motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3...."* (cioè modalità telematica).

Né potrebbe in ipotesi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere

solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR del 25 marzo 2014. Le ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poichè sino al 2014 esso non le era mai stato riconosciuto.

### **3) Sul *periculum in mora*.**

Come già precisato, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per le odierne istanti, **in una situazione meritevole di tutela immediata.**

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

La mancata possibilità di accedere all'aggiornamento delle domande sulla piattaforma web "istanze on line" con conseguente mancato inserimento nella terza fascia delle G.A.E. possedendo il titolo abilitante, sta facendo perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

E' del tutto evidente anche per tale motivo la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare.

La recente Legge di riforma della Scuola infatti sta attuando il previsto e preannunciato piano straordinario di oltre 100.000 assunzioni da effettuarsi a partire proprio dal corrente mese di agosto di questo anno. Tale piano straordinario rappresenta, con tutta evidenza, un tentativo di sanare l'abuso

perpetuato nei confronti dei precari storici, e potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D.Lgs. 297/1994.

Le odierne ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti in tali graduatorie anche in ragione del fatto che non possono presentare la domanda in via telematica, senza la tutela cautelare non potrebbero aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. In particolare è previsto e disposto che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.**

Ciò implica che anche un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

\*\*\* \*\*

E ancora, il comma 105, art. 1, della recentissima Legge di riforma della scuola, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.

Alla luce del disposto normativo, le ricorrenti non hanno la possibilità di attendere l’apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l’anno 2017, per richiedere l’inserimento nelle stesse, **in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative delle stesse.**

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l’ultima

*chances* per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando le ricorrenti in uno stato di precariato permanente.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare, **da disporsi anche inaudita altera parte** per i motivi esplicitati in precedenza, e previo accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti all'uopo necessari, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, patiti e patienti dalle odierne istanti a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle GAE.

Accertato il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta delle stesse di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere, con urgenza, in conformità.

Da ultimo si evidenzia anche come analoghe numerose richieste avanzate in via cautelare e d'urgenza dai docenti di tutta Italia dinanzi alle varie Sezioni Lavoro dei Tribunali dislocate sul territorio nazionale hanno già trovato pieno accoglimento (Tribunali del lavoro di Como, Ferrara, Ravenna, Tivoli, Pordenone, L'Aquila, ecc.). Non solo: **questo stesso Tribunale di Avezzano** è stato già investito di recente del problema, ed ha reso un provvedimento pienamente favorevole alla docente marsicana che di fatto ha ottenuto l'invocato inserimento nelle liste.

Tutto ciò premesso le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate,

**RICORRONO**

All'Ill.mo Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, **con decreto inaudita altera parte** (sussistendone tutti i presupposti di estrema urgenza e visto anche il precedente cui si faceva sopra riferimento) o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse delle ricorrenti, e indi accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti (*fumus bonii iuris*), in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente le ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale di competenza, per la classe concorsuale scuola dell'infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, consentendo loro
  - a) di presentare le relative domande di inserimento in III fascia previa riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica "istanze on line";
  - b) di presentare le relative domande per partecipare al Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, previa eventuale riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica "istanze on line".

Il tutto previa disapplicazione, ove necessario, degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato delle parti ricorrenti, e di ogni altro

provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno delle stesse, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto;

2) in ogni caso, in via graduata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse delle ricorrenti;

3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti;

4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge.

\*\*\* \*\*

#### **I S T A N Z A   D I   N O T I F I C A Z I O N E   E X   A R T.   151   C P C**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza **di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità**. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento delle parti istanti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in

considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati.

In considerazione di ciò,

**si chiede**

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro-interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza **sul sito web istituzionale del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale della Provincia di L'Aquila e/o sul sito internet delle altre Amministrazioni locali di competenza.**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano, tanto che **l'utilizzazione dello stesso è stata già autorizzata dagli altri Tribunali aditi dai docenti che si trovano nelle medesime condizioni delle odierne istanti.**



Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i documenti come da indice.

*Dichiarazione ai fini del contributo unificato.*

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed il relativo contributo unificato è pari ad € 259,00.

Avezzano, 6 agosto 2015

Avv. Raffaele Scurci